



Milano, 10 gennaio 2011

Spettabile  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Direzione Comunicazioni  
della Direzione Generale per la Concorrenza  
Piazza G. Verdi 6/a  
00198 Roma

Alla c.a. Dott.ssa Angela Siciliano

**PRESENTAZIONE IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA LEGGE N. 287/90**

**Numero di procedimento**  
A 424

**Parte del procedimento**  
Audipress S.r.l.

***Fattispecie contestata***

Abuso di posizione dominante da parte di Audipress S.r.l., nel mercato della rilevazione della stampa quotidiana e periodica.

***Mercati Interessati***

Mercato dei servizi di rilevazione dei dati per la stampa quotidiana e periodica; mercato della raccolta pubblicitaria su stampa quotidiana; mercato della raccolta pubblicitaria su stampa periodica.

***Descrizione degli impegni proposti******Impegni comportamentali***

Inserimento nel "Regolamento dell'indagine Audipress" di nuove disposizioni che disciplinano analiticamente la procedura da seguire per i casi di sospensione e/o interruzione senza ripresa dell'Indagine in corso, introducendo il nuovo art. 11 così formulato:

*11.1) In qualunque momento anteriore alla pubblicazione dei risultati dell'INDAGINE, il Consiglio di Amministrazione di AUDIPRESS può deliberare - nel rispetto della procedura*



*prevista dal presente articolo - la sospensione e/o l'interruzione senza ripresa dell'INDAGINE in corso, qualora emergano elementi ed evidenze tali da far fondatamente ritenere che si stiano utilizzando metodologie errate o errati strumenti di raccolta dei dati, idonei a determinare la non attendibilità degli stessi.*

*11.2) La procedura di sospensione e/o Interruzione senza ripresa dell'INDAGINE può essere avviata solo qualora sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni: a) l'esistenza degli elementi ed evidenze di cui al precedente articolo 11.1) sia attestata da un parere scritto e motivato dell'Istituto di ricerca incaricato dello svolgimento dell'INDAGINE. Nel caso di pluralità di Istituti incaricati, i pareri degli stessi dovranno essere concordi nel rilevare l'esistenza dei suddetti elementi ed evidenze; b) il parere o i pareri di cui al precedente punto a) siano suffragati da un conforme parere scritto e motivato del soggetto indipendente incaricato delle verifiche tecniche previste dall'art. 3 comma 2 delle delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 81/10/CSP. Tale soggetto indipendente sarà individuato ed incaricato da AUDIPRESS tra le società aventi personalità giuridica, operanti nel mercato italiano, con i seguenti requisiti: specializzazione nella valutazione dell'affidabilità delle ricerche di mercato; avvenuta adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.LGS 231/2001; certificazione ISO; fornitore di servizi a favore della Pubblica Amministrazione; quotazione in borsa (requisito preferenziale).*

*11.3) I pareri di cui al precedente paragrafo 11.2) dovranno essere sottoposti al Comitato Tecnico di AUDIPRESS il quale, con le modalità previste dal relativo Regolamento, sottoporrà al Consiglio di Amministrazione della medesima AUDIPRESS le sue valutazioni e le sue proposte in merito alla sospensione e/o interruzione senza ripresa dell'INDAGINE.*

*11.4) Il Consiglio di Amministrazione di AUDIPRESS, visti i pareri di cui al precedente paragrafo 11.2) e viste le valutazioni e proposte del Comitato Tecnico di cui al precedente paragrafo 11.3), potrà deliberare la sospensione e/o l'interruzione senza ripresa dell'INDAGINE, con il voto favorevole di una maggioranza qualificata, formata da almeno 3/4 (tre quarti) degli amministratori in carica."*

## **CONSIDERAZIONI CIRCA L'IDONEITA' DEGLI IMPEGNI A FAR VENIRE MENO I PROFILI ANTICONCORRENZIALI OGGETTO DELL'ISTRUTTORIA**

### ***Premessa***

La non pubblicazione dei risultati dell'Indagine 2008/II fu decisa da Audipress a motivo della non cumulabilità e non comparabilità di tali risultati con quelli ottenuti nel precedente ciclo di rilevazione (Indagine 2008/I).



La non cumulabilità e non comparabilità dei risultati dell'Indagine Audipress 2008/II ne determinavano la non attendibilità, data la struttura dell'Indagine Audipress, all'epoca articolata su due cicli di rilevazione, i cui dati erano destinati ad essere cumulati fra loro.

Secondo quanto emerso nel corso dell'Indagine 2008/II, la non comparabilità e non cumulabilità erano dovute all'impiego di una metodologia di ricerca non corretta ove considerata in rapporto alla metodologia utilizzata per il precedente ciclo di rilevazione (Indagine 2008/I). Per l'Indagine 2008/II era stato infatti utilizzato un questionario molto più lungo e complesso di quello utilizzato per il precedente ciclo di rilevazione; il che aveva comportato una alterazione dei risultati, rispetto alla precedente indagine 2008/I, soprattutto per quanto riguarda le dichiarazioni di frequenza della lettura per i quotidiani.

Le anomalie che hanno condotto alla non pubblicazione dei dati dell'Indagine 2008/II erano state segnalate dagli Istituti di ricerca incaricati dello svolgimento dell'Indagine, ed avevano dato luogo ad accurate verifiche di carattere tecnico, ad esito delle quali il Consiglio di Amministrazione di Audipress S.r.l. aveva deciso di non procedere alla pubblicazione.

Il comportamento di Audipress in tale occasione era stato determinato dalla volontà di non fornire al mercato dati inattendibili, in quanto derivanti da una metodologia di ricerca che non consentiva la cumulabilità dei dati, e ciò anche ai fini di non incorrere nella responsabilità prevista dall'art. 1 comma 6 lett. b) n. 11 della legge n. 249/1997.

***Idoneità degli impegni proposti a far venire meno i presunti profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria.***

Gli impegni che vengono presentati da Audipress S.r.l. all'attenzione di Codesta Autorità consistono nell'adozione da parte della Società di una specifica procedura, destinata ad essere seguita per deliberare, durante lo svolgimento dell'Indagine ed in qualsiasi momento anteriore alla pubblicazione dei relativi dati, la sospensione e/o l'interruzione senza ripresa dell'Indagine stessa.

Detta procedura è idonea, ad avviso della scrivente, a far venire meno i presunti profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria, per i seguenti motivi: **a)** individua in maniera restrittiva i presupposti di fatto a fronte dei quali è possibile procedere alla sospensione e/o Interruzione senza ripresa dell'Indagine; **b)** prevede oggettive verifiche di carattere tecnico circa l'effettiva esistenza dei suddetti presupposti di fatto, all'esito positivo delle quali condiziona l'assunzione, da parte del Consiglio di Amministrazione di Audipress, di una delibera in argomento; **c)** assicura che la delibera di sospensione e/o interruzione senza riprese dell'indagine sia assunta con un'ampia maggioranza dei consiglieri di amministrazione di Audipress Srl, largamente rappresentativa delle sue varie componenti. Infatti:

**1)** - la possibilità di procedere alla sospensione e/o interruzione senza ripresa dell'indagine non è ammessa in qualsiasi caso, ma è vincolata ad un presupposto di fatto rigidamente definito e precisato: l'esistenza di motivi ed evidenze tali da far fondatamente ritenere che



si stiano utilizzando metodologie di indagine errate, o errati strumenti di raccolta dei dati, idonei a determinare la non attendibilità degli stessi;

**2)** - la procedura di sospensione e/o interruzione senza ripresa dell'indagine può essere avviata solo qualora l'esistenza degli elementi ed evidenze di cui al punto 1.) risulti da due conformi pareri tecnici, provenienti da due distinti soggetti indipendenti fra loro e rispetto ad Audipress: a) gli istituti di ricerca incaricati dello svolgimento dell'Indagine; b) il soggetto indipendente (da Audipress Srl e dagli istituti di rilevazione) incaricato di trasmettere all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, per ciascun ciclo di rilevazione pubblicato nel corso dell'anno, una relazione tecnica di conformità della ricerca effettuata ai criteri metodologici adottati, ai sensi di quanto dispone l'art. 3 comma 2 della delibera AGCOM n. 81/10/CSP.

L'esistenza di due pareri tecnici provenienti dai soggetti di cui sopra e fra loro conformi offre sufficiente garanzia circa la sussistenza del presupposto di fatto necessario per l'avvio della procedura di sospensione e/o interruzione senza ripresa dell'indagine oggetto di disciplina;

**3)** - i pareri tecnici di cui sopra, a fini di ulteriore verifica degli aspetti tecnici della questione, devono essere sottoposti al Comitato Tecnico di Audipress, organo della società rappresentativo delle varie componenti di Audipress (art. 10.3 dello Statuto), dotato di specifica competenza tecnica e di autonomia rispetto al Consiglio di Amministrazione, che dovrà sottoporre al Consiglio stesso le sue valutazioni e proposte in merito alla sospensione e/o interruzione senza ripresa dell'indagine;

**4)** - la delibera di sospensione e/o interruzione senza ripresa dell'indagine deve essere assunta dal Consiglio con una maggioranza qualificata, costituita da almeno  $\frac{3}{4}$  degli amministratori in carica. Il Consiglio di Amministrazione di Audipress è costituito da 26 membri, di cui tredici nominati dalla "Parte Editori" (Federazione Italiana Editori Giornali) e tredici nominati dalla "Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicità" (UPA Utenti Pubblicità Associati, Assap Servizi S.r.l., Unicom - Unione Nazionale Imprese di Comunicazione) (art. 10.1 dello Statuto). La maggioranza richiesta esige il necessario consenso di Consiglieri appartenenti ad entrambe le componenti.

### ***Delibere del Consiglio di Amministrazione di Audipress Srl***

Martedì 14/10/10 il Consiglio di Amministrazione di Audipress S.r.l ha approvato all'unanimità il testo dell'art. 11 del Regolamento, sopra riportato. Inoltre ha deliberato che il medesimo testo dell'art. 11 sia inserito, conseguente e speculare a quello contenuto nel Regolamento, anche nel Contratto che regola i rapporti tra gli Editori committenti l'indagine Audipress ed Audipress S.r.l.

Il Direttore

Dino Bichisao